



Svizzera. Revisione costituzionale relativa alla ricerca scientifica sull'uomo

di *Gabriella Angiulli*

Il 7 marzo 2010 il popolo elvetico è stato chiamato a pronunciarsi sull'introduzione di un nuovo articolo nella Carta costituzionale in materia di ricerca scientifica sull'uomo, come approvato dalle Camere nel testo del decreto del 25 settembre 2009. L'approvazione popolare e dei Cantoni tramite *referendum*, infatti, è richiesta dall'art. 140 della Costituzione come condizione per l'approvazione delle modifiche del testo costituzionale.

In questo caso gli Elvetici hanno approvato con il 77,2% dei voti favorevoli e la maggioranza in tutti i Cantoni l'introduzione di un articolo (il 118b, che segue gli articoli dedicati alla protezione della salute e alla medicina complementare) la cui rubrica recita «Ricerca sull'essere umano».

Il nuovo articolo è costituito da due commi.

Il primo attribuisce alla Federazione la competenza a disciplinare la materia e pone l'accento sul rispetto della dignità umana, sulla libertà della ricerca e sull'importanza della ricerca per la salute e la società.

Nel secondo comma, poi, vengono fissati degli ulteriori principi che il legislatore federale è tenuto a rispettare e che riguardano principalmente la questione

del consenso di coloro che partecipano alle sperimentazioni. Il primo principio posto è quello del consenso informato, principio che può essere derogato dalla legge, salvaguardando tuttavia il valore assoluto del rifiuto. Il secondo è quello della proporzionalità tra i rischi che corrono i soggetti partecipanti al progetto di ricerca e i benefici che esso produce. Il terzo principio dispone che si debba limitare il ricorso alle persone incapaci di intendere e di volere solamente ai casi in cui non si possono ottenere risultati equivalenti con persone capaci di discernimento e comunque riducendo al massimo i rischi. Infine, l'ultimo principio riguarda la certificazione da parte di un soggetto indipendente della garanzia di tutela degli individui che partecipano alla ricerca.

Il testo approvato deriva da una proposta del Consiglio federale elvetico, ossia l'organo esecutivo, che lo ha presentato al Consiglio degli Stati (la Camera alta dell'Assemblea federale) nel marzo 2003.

L'ipotesi della revisione costituzionale era entrata nel dibattito politico svizzero in seguito alla considerazione che la disciplina della ricerca su esseri umani era lacunosa a livello federale e fortemente differenziata a livello cantonale.

La Federazione aveva disciplinato solamente alcuni settori limitati: gli studi clinici sugli agenti terapeutici (RS 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici e RS 812.214.2 Ordinanza del 17 ottobre 2001 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici); le sperimentazioni cliniche sugli espianti (RS 810.21 Legge federale dell'8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule); il segreto professionale sulla ricerca medica (RS 311.0 Art. 321bis «Segreto professionale in materia di ricerca medica» - Codice penale svizzero, RS 235.154 Ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica); l'uso dei dati personali (RS 235.1 Legge Federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati); la medicina riproduttiva (RS 810.11 Legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica); la ricerca sulle cellule staminali (RS 810.31 Legge federale del 19 dicembre 2003 concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali); gli esami genetici sull'essere umano (RS 810.12 Legge federale dell'8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull'essere umano).

L'approvazione dell'art. 118b della Costituzione, oltre a porre le basi per il superamento della situazione normativa precedente, permette alla Svizzera di rispettare gli impegni internazionali assunti con la ratifica della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina avvenuta il 24 luglio 2008.